

SOCIETA'

di CINZIA DE STEFANIS

Società tra professionisti (Stp) e attività professionali

L'unico socio professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti può ricorrere a tale formula anche secondo il modello della Srl o della Spa unipersonale.

Alla luce della vigente normativa e della disciplina relativa alle società costituite per l'esercizio di attività professionali (art. 10, L. 12.11.2011, n. 183), non si rinvergono motivi ostativi alla **costituzione di una società tra professionisti** secondo il **modello della società a responsabilità limitata unipersonale o della società per azioni unipersonale**, il cui unico socio sia un professionista iscritto all' **Albo dei dottori commercialisti**. Lo si legge nel pronto ordine del Cndcec 8.02.2021, n. 136. In ogni caso, è stata richiamata l'attenzione sulla necessità che, laddove costituite, tali società si conformino alle disposizioni della **L.183/2011**.

Ricordiamo che con l'art. 10 L. 183/2011, dal 1.01.2012 è stata introdotta la possibilità di costituire società che hanno per oggetto l'esercizio di attività professionali. La società tra professionisti è stata introdotta e riconosciuta nel nostro ordinamento come società mono o multi disciplinare con il **D.M. 8.02.2013, n. 34**. Tale decreto ministeriale ha definito i modelli di società, l'oggetto della prestazione professionale e le sue modalità di esecuzione da parte del socio professionista, l'iscrizione al registro delle Imprese e l'eventuale iscrizione all'albo o ordinamento, ecc.

Le società tra professionisti in base all'art. 1 D.M. 34/2013 sono costituite secondo uno dei modelli societari previsti dall'ordinamento che esercitano una o più attività professionali come oggetto.

Si parla infatti di **Stp mono disciplinare** quando l'oggetto sociale della società professionale prevede l'esercizio di una sola attività, mentre si ha una **Stp multi disciplinare** quando l'oggetto sociale prevede più attività professionali. In altre parole, queste società sono società tipiche che seguono il modello prescelto dai soci professionisti per cui:

- società semplice;
- società in nome collettivo;
- società in accomandata semplice;
- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche.

Ciò che differenzia queste società è semplicemente l'oggetto sociale che prevede l'esercizio di una o più attività professionali.

Possono aprire una società tra professionisti i **solì professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a **collegi, ordini e albi specifici**. La costituzione di una società tra professionisti, pertanto, è riservata alle professioni protette come ad esempio:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.